

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

in

Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo – Fidicomet Soc. Coop.

della società

Ascomfidi Fondo di Garanzia per il Credito alle Piccole e Medie Imprese (PMI) - Soc. Coop.

Il Consiglio di Amministrazione della società Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo – in forma abbreviata **Fidicomet Soc. Coop.** (in seguito anche *Società incorporante* o anche solo *Fidicomet*)

e

il Consiglio di Amministrazione di Ascomfidi Fondo di Garanzia per il Credito alle piccole e medie imprese (PMI) Soc. Coop. – in forma abbreviata **Ascomfidi Soc. Coop.** (in seguito anche *Società incorporanda* o anche solo *Ascomfidi*, ovvero *Ascomfidi Cremona*)

PREMESSO CHE

- a) la società incorporante e la società incorporanda intendono procedere alla fusione per incorporazione dell'incorporanda nella incorporante (in seguito anche la "Fusione") mediante redazione di un unico progetto di fusione;
- b) alle fusioni tra Confidi si applicano in ogni caso le disposizioni del libro V, titolo V, capo X, sezione II del Codice Civile e le disposizioni contenute nell'art. 13 del DL 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003;
- c) ai sensi del comma 40 dell'art. 13 del DL 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003, a far data dal 1 gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i soci eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale;
- d) a norma dell'art.10 dello Statuto della società incorporante, il capitale sociale è diviso in quote;
- e) il comma 17 dell'art. 13 del DL 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003 prevede per i Confidi la disapplicazione del primo e secondo comma dell'art. 2525 codice civile e il comma 52 del medesimo articolo della Legge quadro Confidi, stabilisce che i confidi già costituiti al momento dell'entrata in vigore del sopra indicato Decreto Legge non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato dal comma 13 e pari a 250 Euro;

TUTTO CIÒ PREMESSO

hanno redatto e predisposto ai sensi dell'art.2501-ter codice civile ed articolo 13, commi 39-42 del D.L. 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003 il presente progetto di fusione per incorporazione (di seguito anche il "Progetto di Fusione") nella società Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo – Fidicomet Soc. Coop. della società Fondo Di Garanzia Per Il Credito Alle Piccole E Medie Imprese (PMI) Soc. Coop. - Ascomfidi Soc. Coop.

Tipo, denominazione e sede delle Società partecipanti alla fusione – art. 2501-ter n.1

Società incorporante

FIDICOMET Soc. Coop. - Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo Soc. Coop.

Cooperativa con capitale rappresentato da quote,

con sede in Corso Venezia, 47/49 (20121) Milano.

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ed è iscritta all'albo delle cooperative con codice A119013,

N.° Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 03744770151 - N.° Iscrizione REA: MI-968513,

Iscrizione nell'elenco OCM art.112/TUB Organismo Confidi Minori n.° 20.

Società incorporanda

ASCOMFIDI Soc. Coop. - Fondo Di Garanzia Per Il Credito Alle Piccole E Medie Imprese (PMI) Soc. Coop.

Cooperativa con capitale rappresentato da quote,

con sede in Via Manzoni, 2 (26100) Cremona.

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ed è iscritta all'albo delle cooperative con codice A162929.

N. Registro delle Imprese di Cremona e codice fiscale 00370840191 – N. Iscrizione REA: CR-101001,

Iscrizione nell'elenco OCM art.112/TUB Organismo Confidi Minori n.° 12.

Motivazioni dell'operazione – effetti economici

Le società partecipanti alla fusione (di seguito, congiuntamente, "le Società") - pur presentando dimensioni, localizzazione e volumi di attività differenti - operano entrambe nel settore finanziario ed in particolare quello degli intermediari specializzati nel rilascio di garanzie a favore propri soci.

Inoltre operano nel territorio lombardo, si rivolgono a micro, piccole e medie imprese territoriali, principalmente appartenenti al sistema *Confcommercio*.

Inoltre i due confidi sono soci (fondatori) di Asconfidi Lombardia: società cooperativa costituita nel novembre del 2009 su iniziativa e volontà di Confidi aventi sede legale ed operativa in Regione Lombardia; nel mese di settembre dell'anno 2016 è stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli articoli 106 e seguenti del D.lgs. 385/93 (TUB) (comunicazione di Banca d'Italia n. 1127289/16 del 20 settembre 2016). Asconfidi Lombardia nasce, quindi, e si sviluppa quale modello organizzativo basato sulla divisione e separazione dei compiti tra la propria struttura baricentrica e quella dei Confidi soci: - ai Confidi soci competono principalmente le attività sul territorio, i rapporti e le relazioni commerciali con le imprese socie, la raccolta delle domande di garanzia e la loro preistruttoria. - in capo ad Asconfidi Lombardia sono strutturate le attività di istruttoria fidi, l'autonoma ed insindacabile decisione rispetto il rilascio di garanzie ed altre operazioni finanziarie connesse e/o simili, la gestione delle fideiussioni, il monitoraggio e la classificazione del credito anomalo, le attività di gestione anche monitoria delle partite deteriorate, le attività di recupero delle sofferenze di cassa e l'attività dei controlli di linea, di secondo e terzo livello. Se il profilo organizzativo è, quindi, caratterizzato dalla netta separazione delle funzioni tra le due "componenti" della rete, il profilo finanziario è invece caratterizzato dalla condivisione dell'assunzione di rischio tra Asconfidi Lombardia, garante diretto nei confronti del sistema bancario, ed i Confidi della sua rete i quali, su ogni operazione di garanzia rilasciata (fatte salve talune operazioni autonomamente gestite da Asconfidi Lombardia assistite dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI e le garanzie rilasciate di natura commerciale), rilasciano a favore di Asconfidi medesima una controgaranzia pari ad almeno il 50% del rischio complessivo da questa assunto. Anche sotto il profilo dell'assetto patrimoniale Asconfidi Lombardia ha implementato un modello sicuramente nuovo nel panorama dei Confidi conosciuti, ma che le consente il raggiungimento ed il mantenimento di elevato standing patrimoniale; un modello che poggia stabilmente su regole statutarie e regolamentari interne ben definite e vincolanti per i soci e che garantiscono alla società una progressiva e costante capitalizzazione. Ai fondi propri di Asconfidi occorre aggiungere anche l'ammontare del patrimonio netto dei singoli confidi soci.

I soggetti coinvolti nell'operazione di fusione detengono rispettivamente le seguenti quote di Asconfidi Lombardia:

- Fidicommet: 12.56%
- Ascomfidi Cremona: 1,55%.

Da tempo le analisi condivise in Asconfidi Lombardia hanno evidenziato un andamento positivo della stessa Asconfidi, sotto il profilo della operatività, dell'equilibrio economico e della solidità patrimoniale.

Situazione ben diversa per quanto concerne invece i confidi soci che nel loro complesso hanno evidenziato una operatività in progressiva e marcata contrazione, uno squilibrio economico complicato (con indice Cost/Income in alcuni casi di molto superiore al 100%) e la progressiva erosione di mezzi propri.

Le operazioni di aggregazione societaria tra i confidi soci di Asconfidi Lombardia sono stati quindi definiti strumenti strategici di rafforzamento ed efficientamento di "sistema".

La prospettata fusione contribuirà a ridurre i costi di struttura e funzionamento del sistema/gruppo Asconfidi Lombardia e consentirà ai due confidi soci di vedere ulteriormente rafforzata la propria posizione all'interno della compagine di Asconfidi Lombardia.

L'interesse ad un'operazione di aggregazione fra le Società nasce dalla consapevolezza e dalla condivisione da parte delle Società delle sfide che caratterizzano l'attuale situazione del settore della garanzia al credito.

Le profonde evoluzioni normative e di mercato, che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando tuttora il settore della garanzia e, più in generale, il rapporto tra la piccola e media impresa e la banca sul territorio, hanno determinato in maniera sempre più impellente spinte al riposizionamento strategico e all'aggregazione industriale da parte di molti Confidi, al fine di rivedere in chiave strategica ed operativa il proprio ruolo nell'ambito del sistema finanziario ed imprenditoriale del territorio di riferimento.

Tenuto conto di quanto precede, le Società intendono continuare a perseguire i propri scopi sociali - assolutamente coincidenti - facilitandone il conseguimento in un'ottica di semplificazione, economicità, aumento della capacità contrattuale, nel rispetto dei principi mutualistici e nell'interesse dei soci.

Alla luce di quanto delineato, attraverso l'incorporazione di Ascomfidi Cremona in Fidicommet saranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- 1) facilitare il conseguimento degli scopi sociali;
- 2) offrire maggiori prospettive alle PMI socie con riguardo alle possibilità di accesso al credito;
- 3) perseguire una maggiore efficienza ed economicità della gestione, nell'intento di ridurre i costi fissi ed ampliare le possibilità di soddisfazione dei bisogni dei propri soci; in particolare si ritiene sia facilmente ipotizzabile una riduzione marcata delle spese amministrative complessive, in un ordine di grandezza di circa 50 mila Euro su base annua;
- 4) migliorare i requisiti patrimoniali della società incorporante post fusione;
- 5) potenziare l'operatività dei Confidi nell'ottica della valorizzazione dei principi mutualistici e nell'interesse degli attuali e futuri soci;
- 6) rafforzare il "sistema Asconfidi Lombardia", semplificandone la struttura, riducendone i costi, tutelando i patrimoni a garanzia delle esposizioni di Asconfidi Lombardia e rafforzando la posizione dei due confidi coinvolti in Asconfidi Lombardia.

Atto costitutivo e statuto della società incorporante - art. 2501-ter n. 2

Non è stata rilevata la necessità di apportare modifiche allo Statuto della società Fidicommet (incorporante) ritenuto idoneo a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del Confidi dopo la fusione.

Rapporto di cambio e modalità di assegnazione delle quote - art. 2501-ter n. 3 e 4

Il capitale della Società incorporante è suddiviso in quote. La quota sociale è nominativa, indivisibile e non frazionabile.

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio tra le quote possedute dai soci della Società incorporanda

che verranno annullate per effetto della fusione e le quote di nuova assegnazione da parte della Società incorporante, occorre premettere che la fusione avviene tra “confidi”, e precisamente tra due confidi in forma di società cooperativa, tutti svolgenti attività di *garanzia collettiva dei fidi*.

Lo statuto della società incorporante, in conformità alle disposizioni dettate in materia di confidi dall’articolo 13 del D.L. 269 del 30.9.2003 (come convertito dalla Legge 326/2003), prevede il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci; tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

Gli statuti di tutti i Confidi partecipanti all’operazione di aggregazione societaria prevedono, inoltre, che nell’Assemblea ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle quote/azioni possedute.

Salvo quanto previsto per gli enti soci che abbiano più di 100 (cento) associati e le persone giuridiche che abbiano sottoscritto una quota pari o superiore a Euro 1.032, che hanno diritto a 5 (cinque) voti.

Eguali vincoli di non distribuibilità degli utili e delle riserve ai soci sono presenti nello statuto dei confidi da incorporare.

Il comma 40 dell’articolo 13 citato dispone in tema di fusioni tra confidi quanto segue: *“A far data dal 1^a gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l’ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall’articolo 2501- sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.”*

In ossequio alla disposizione riportata e alla sottintesa irrilevanza dei rispettivi capitali economici, il rapporto di cambio sarà “alla pari”, ovverosia sulla base dei soli valori nominali delle azioni o delle quote delle cooperative partecipanti all’operazione di fusione.

Il capitale sociale, variabile, della società cooperativa incorporante, risulterà aumentato dalla somma del capitale variabile della società cooperativa incorporata.

Non risultando applicabile, come precisato nelle premesse, l’obbligo di adeguamento al limite minimo della quota di partecipazione previsto dal comma 13 del D.L. 269/13, e non essendo previsto alcun valore minimo della quota di partecipazione nello statuto della Società incorporante, tutti i soci della Società incorporanda potranno vedere confermato il valore attualmente detenuto nel capitale sociale della Società incorporanda anche nel capitale sociale della Società incorporante senza obblighi di adeguamento del valore della quota e senza l’iscrizione di crediti nei loro confronti per quote di capitale sociale da versare/integrare. In ossequio a quanto disposto dall’art. 10 dello Statuto della Società incorporante che prevede che le quote debbano essere espresse in unità di euro, senza cifre decimali, il valore delle quote dei soci di Ascomfidi Cremona sarà adeguato all’unità di Euro per difetto, imputando la trascurabile quota dei decimali di Euro decurtati ad una speciale riserva di patrimonio netto da adeguamento quote.

Le modalità di ammissione di eventuali nuovi soci (come disciplinate dal Regolamento di Fidicomit) sono da intendersi applicabili ad effettivi nuovi soci e non ai soci ammessi per il tramite della prospettata operazione di fusione per incorporazione.

Si da atto che in seguito alle descritte modalità di assegnazione risulterà rispettata la disposizione di cui all’art. 13, comma 13 del D.L. 269 del 30.9.2003 secondo la quale la quota di partecipazione di ciascun socio non può essere superiore al 20 per cento del capitale sociale.

Data di Decorrenza della partecipazione agli utili - art. 2501-ter n. 5 c.c.

Le quote di nuova emissione della società incorporante, attribuite in concambio ai soci della società incorporanda, avranno decorrenza dalla data in cui avrà effetto la fusione.

Sulla base delle disposizioni dell’art. 13, comma 18, del D.L. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003 nonché dallo Statuto della società incorporante è fatto divieto di distribuire ai soci, sotto qualsiasi forma, avanzi di gestione, riserve o remunerazione di strumenti finanziari. Tale divieto sarà operante per la vita della società ed anche in caso di scioglimento nonché di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio. Analogo divieto è previsto nell’attuale statuto della società incorporata.

Data di decorrenza contabile e fiscale della fusione – art. 2501-ter n. 6 c.c.

Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dalla data in cui avrà effetto la fusione. Gli effetti della fusione saranno disciplinati dalle seguenti disposizioni:

Effetti contabili e fiscali: la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata ai soli fini contabili e fiscali saranno imputate al bilancio della società incorporante è fissata al **1° gennaio 2025**.

Effetti giuridici reali: nei confronti delle imprese associate alla società incorporata, la fusione avrà efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art. 2504 bis, secondo comma del codice civile a partire dalla data in cui viene effettuata l'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il registro delle imprese di cui all'art. 2504 del Codice civile.

Con decorrenza dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il registro delle imprese:

- le imprese associate alla società incorporata saranno a tutti gli effetti di legge, di statuto e di regolamento interno, considerate come associate alla società incorporante, con conseguente applicazione nei loro confronti di tutte le norme statutarie e regolamentari;
- cesseranno dalla carica gli amministratori, la società di revisione e i sindaci della società incorporata;
- la fusione avrà efficacia nei confronti dei creditori della società incorporata e dei terzi in genere, con trasferimento in capo alla società incorporante dei relativi rapporti giuridici preesistenti.

Trattamento di particolari categorie di soci – art. 2501-ter n. 7 c.c.

Tutti i soci hanno diritto di fruire, senza limitazioni, delle attività e dei servizi svolti dalla società incorporante ed in particolare di ottenere le garanzie da essa fornite agli intermediari bancari e finanziari convenzionati che erogano finanziamenti in loro favore.

La fusione per incorporazione di Ascomfidi Cremona in Fidicommet non prevede il riconoscimento di trattamenti economico-patrimoniali differenziati a favore di alcuno dei soci delle società partecipanti alla fusione stessa, i quali godranno pertanto di eguali diritti senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole partecipazioni attribuite.

Vantaggi particolari art. 2501-ter n. 8 c.c.

La prospettata operazione di fusione per incorporazione non contempla il riconoscimento di vantaggi particolari a beneficio degli Amministratori delle due società partecipanti.

Situazioni patrimoniali – art. 2501-quater

Le situazioni patrimoniali sono rappresentate dai bilanci approvati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024 dei Confidi partecipanti alla fusione approvati dalle rispettive Assemblies, redatti secondo i criteri previsti dal codice civile e tutti con riferimento alla data del 31 dicembre 2024 e le rispettive note integrative, che ne formano parte integrante, contengono i criteri di valutazione.

Relazione dell'organo amministrativo – art. 2501-quinquies

La relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione sarà depositata nella sede delle società partecipanti alla fusione o in alternativa pubblicata sul sito Internet delle stesse, unitamente agli altri documenti prescritti, a norma dell'articolo 2501 septies del codice civile.

Altre informazioni

A seguito della fusione, la società incorporante continuerà a svolgere la propria attività in Regione Lombardia e nelle regioni limitrofe con possibilità di istituire anche sedi secondarie e unità locali. Inoltre la società

incorporante:

- mantiene la propria denominazione legale in **Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo - Soc. Coop** - ed in forma abbreviata **Fidicomet Soc. Coop.**;
- mantiene la propria sede legale nel territorio del Comune di Milano e, ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, si dà atto che questa è in Corso Venezia 47/49;
- può istituire con delibera dell'organo amministrativo, unità locali, sedi secondarie e filiali nei territori dei comuni in cui svolge la propria attività;
- ai fini delle relative volture, si dà atto che la società incorporata è titolare di partecipazioni societarie in:
 - Asconfidi Lombardia Società Cooperativa,
 - Fin.Promo.Ter. Società Consortile per Azioni;
- si dà atto che la società incorporata non detiene beni immobili, né autoveicoli o automezzi.

In relazione a quanto sopra, le società partecipanti alla fusione, ai sensi di quanto consentito dal comma 40 dell'art. 13 della Legge 326 del 2003, successive modificazioni, non hanno provveduto alla nomina dell'esperto per la relazione della congruità del rapporto di cambio prevista dall'art. 2501 sexies del Codice civile.

Il presente progetto di fusione è stato approvato dai rispettivi consigli di amministrazione della società incorporante e della società incorporata.

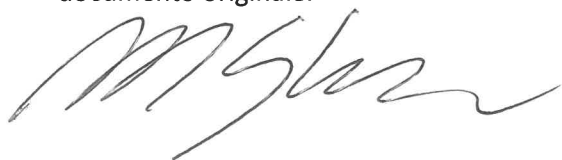
Le società si impegnano ad informare tempestivamente dell'operazione prospettata l'Organismo Confidi Minori (OCM) e gli organi sociali di Asconfidi Lombardia Società Cooperativa e Fin.Promo.Ter. Società Consortile per Azioni, pur in assenza di obblighi giuridici in tal senso.

Cremona, 16 Giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione di Ascomfidi Soc Coop

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MSK', written over a horizontal line.

Io sottoscritto **Marco Stanga**, legale rappresentante della società **Ascomfidi Soc. Coop.** dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M Stanga', written in a cursive style.

